

# La Gestione dell'Informazione nei Processi Penali

## Lezione 4

Lo statuto giuridico della vittima nel diritto canonico contemporaneo: dalla "fonte di prova" a soggetto di diritti. La trasparenza procedurale come strumento di verità, guarigione e credibilità istituzionale.

DIRITTO CANONICO

RIFORMA 2021-2023

MORÁN BUSTOS



# Obiettivo della Lezione

## Punto di Partenza

Tradizionalmente, la vittima era considerata una mera **fonte di informazione** o semplice **denunciante**, con partecipazione processuale molto limitata.

## Verso Dove Andiamo

Integrando l'analisi critica di **Carlos M. Morán** (Tribunale della Rota Spagnola) e le riforme di Papa Francesco del 2021 e 2023, esploriamo come la vittima debba diventare soggetto attivo del processo.



# Il Cambio di Paradigma: Dalla "Fonte" alla "Parte"


Nel sistema inquisitorio canonico, l'azione penale è riservata al Promotore di Giustizia. La vittima rimane un "terzo" o semplice testimone — una posizione che non corrisponde alla realtà dei fatti.

Testimone è «una persona attendibile, estranea alla controversia, diversa dal tribunale e dalle parti, che viene chiamata a testimoniare in giudizio per dichiarare sui fatti relativi all'oggetto del processo, osservando le dovute formalità».

«La vittima di abusi non è un testimone, né è una terza parte processuale: è colei che ha subito direttamente quei fatti.»

La vittima può partecipare al processo penale solo esercitando l'azione di risarcimento danni, riducendola a chi ha mere pretese economiche.

La scelta del procedimento — giudiziario o amministrativo — spetta al tribunale ordinario e alla DDF.



# La Critica di Morán Bustos

## La vittima non è un "terzo"

Un testimone è estraneo al reato; la vittima ha subito una **lesione diretta e profonda** ai propri beni giuridici inalienabili. Trattarla come terzo significa negarle il diritto di partecipare a un evento che ha segnato la sua biografia.

## Dalla marginalità alla partecipazione


Morán propone di riconoscere alla vittima la condizione di **parte processuale**: diritto alla difesa, all'informazione costante e all'appello contro sentenze ritenute ingiuste. Non un tecnicismo, ma un atto di **giustizia sostanziale**.

## Centralità del minore: traduzione procedurale

Il magistero pontificio afferma che il minore deve essere "al centro". Morán insiste: questa centralità non può restare un'esortazione morale, ma deve avere una **traduzione procedurale concreta**. Il titolare del bene protetto deve poter esercitare un ruolo attivo.

# Il Diritto all'Informazione come Pilastro

In una Chiesa intesa come "Truth-telling institution", la veridicità è un debito dell'autorità verso i fedeli feriti. Il segreto non può tradursi in un "silenzio amministrativo" che isola la vittima e ne aggrava la sofferenza.



## Notifica dei passi fondamentali

Apertura del processo, avanzamento delle indagini, esito finale. Ignorare queste necessità significa trattare i fedeli come "eterni minorenni".



## Evitare la re-vittimizzazione

Il muro del silenzio istituzionale è una forma di violenza. La trasparenza è cura pastorale e riparazione dell'ingiustizia.



## Accesso agli atti

La vittima deve poter proporre prove e fare allegazioni, nel rispetto della privacy e della presunzione di innocenza dell'accusato.



## Diritto alla sentenza

La vittima ha diritto di conoscere il contenuto della sentenza definitiva, inclusi i motivi che riguardano la sua sfera personale.

📄 ⚠️ Il diritto all'informazione della vittima non è identico nel processo giudiziale e in quello amministrativo.



# Tra desiderio e realtà nella Prassi Giudiziaria

«Il processo ha come finalità la dichiarazione della verità da parte di un terzo imparziale, dopo aver offerto alle parti le stesse opportunità di dedurre argomentazioni e prove.» — Benedetto XVI, Rota Romana, 2006

Oggi la vittima può solo sporgere denuncia. Sarebbe opportuno che potesse conoscere: l'oggetto del procedimento, il tipo di reato invocato, le decisioni prese, l'avvio di procedimento penale o amministrativo, le misure cautelari adottate e le pene richieste.

# Vos Estis Lux Mundi: Un Filo Rosso

«Nel rispetto delle istruzioni del Dicastero competente, il Metropolita, su richiesta, informa dell'esito dell'indagine la persona che afferma di essere stata offesa o i suoi rappresentanti legali.» — VELM, Art. 17 §3

## Prima Volta nella Legge Universale

L'Art. 17 di VELM afferma per la prima volta in una legge universale che la vittima ha il **diritto di essere informata dell'esito dell'investigazione**. Morán suggerisce di applicare questa norma per analogia a tutte le altre situazioni processuali.

## Abolizione del Segreto Pontificio (2019)

Papa Francesco ha rimosso il segreto pontificio per denunce, processi e decisioni sugli abusi su minori — una scelta "epocale". Prima di questa riforma, la vittima non poteva nemmeno conoscere la sentenza emessa a seguito della sua denuncia. Oggi vige il normale **segreto d'ufficio**, che protegge la fama ma non impedisce la giustizia.

# L'Addetto alla Tutela delle Vittime

Una proposta pratica fondamentale, sostenuta da Mons. Charles Scicluna e citata da Morán, è la creazione della figura dell'addetto alla tutela delle vittime (rif. Art. 5 VELM).

1

## Contatto Pastorale Costante

Supera l'inerzia burocratica mantenendo un legame umano con i sopravvissuti.

2

## Informazione Tempestiva

Aggiorna la vittima sull'andamento del processo in modo comprensibile e rispettoso.

3

## Da Freddo a Umano

Passa da una comunicazione "fredda e formale" a un accompagnamento che riconosce la dignità della persona offesa.



# Responsabilità e Autorità Trasparente

## Il Buon Amministratore

Un buon amministratore potenzia la sua comunità attraverso l'informazione. La gestione trasparente del processo penale **rafforza l'autorità dei vescovi** e dei superiori, dimostrando che non hanno nulla da nascondere e che agiscono al servizio della verità e della *salus animarum*.

## Il Clericalismo e il Segreto

Un uso improprio del segreto è stato per decenni un **alleato del clericalismo**, favorendo l'insabbiamento e l'impunità. La trasparenza informativa non solo tutela i diritti dell'individuo, ma rafforza la credibilità e la giustizia dell'intero sistema penale della Chiesa.

«Per la prima volta abbiamo una legge universale che afferma che la vittima ha il diritto di essere informata dell'esito dell'investigazione. Sugerirei di usare questa legge, per analogia, anche per tutte le altre situazioni» Mons. Charles J. Scicluna

# Sintesi: La Chiesa come "Casa di Vetro"

Il modello proposto da Scicluna e Morán vede la vittima come parte integrante e informata del processo. L'immagine guida è quella della **traslucenza**: come un vetro smerigliato, il processo deve lasciar passare la luce dell'apertura e della responsabilità, conservando il riserbo necessario per non trasformare l'accertamento dei fatti in un circo mediatico.

## Debito di Veridicità

La Chiesa onora il debito verso i suoi membri feriti solo attraverso una comunicazione senza zone d'ombra.

## Vittima come Parte

Riconoscere la vittima come parte processuale è un atto di giustizia sostanziale, non un tecnicismo.

## Istituzione di Verità

Solo così la Chiesa può agire come vera "casa di vetro" e istituzione credibile al servizio della verità.

